

STATUTO "....."

ART. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (*in seguito denominato Codice del Terzo Settore*) e, in quanto compatibile, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione "*Centro Studi AdAstra*", (*nel seguito denominata associazione o centro studi*). Il sito internet dell'associazione è ospitato all'indirizzo www.....it.

ART. 2 – DURATA

L'associazione ha durata illimitata nel tempo, salvo scioglimento anticipato espressamente regolato dalle norme del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

ART. 3 – SEDE

L'associazione ha sede legale in Napoli al Corso Umberto I n. 23. L'associazione può istituire sedi secondarie.

ART.4 – SCOPO ED ATTIVITA'

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'associazione si prefigge di sostenere e promuovere anche gli scopi e le attività della Fondazione AdAstra con sede in Napoli al Corso Umberto I n. 23.

In particolare, l'associazione svolge le seguenti finalità:

- promuovere e realizzare attività di studio, formazione, ricerca scientifica, e ogni iniziativa per la creazione e la diffusione di conoscenze, competenze, tecnologie e buone prassi per lo sviluppo e il miglioramento del tessuto sociale, culturale ed economico;
- promuovere e realizzare azioni di sensibilizzazione, conoscenza e applicazione delle pratiche di efficienza, innovazione e cambiamento della Pubblica Amministrazione e per il miglioramento dei rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione;
- promuovere e realizzare azioni per favorire l'innovazione tecnologica e il trasferimento di tecnologie dalle università e centri di ricerca alle aziende del territorio e favorire la nascita di start-up soprattutto da parte di giovani;
- promuovere e realizzare azioni di sensibilizzazione, conoscenza e applicazione delle buone prassi nell'ambito dello sviluppo socio-economico in relazione ai processi di cambiamento in ambito nazionale e internazionale,
- promuovere e realizzare azioni di sensibilizzazione, conoscenza e applicazione delle buone prassi per la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e artistico della Regione Campania;
- promuovere in ogni modo e con ogni strumento ritenuto utile e opportuno, l'attività culturale, di utilità sociale, sportiva e artistica a favore dei giovani e delle famiglie in condizioni di disagio e a rischio di marginalità sociale, culturale, occupazionale;
- realizzare, anche attraverso accordi con privati e con Enti pubblici, l'organizzazione, l'erogazione e gestione di servizi socio sanitari e socio-assistenziali a favore di soggetti svantaggiati e di altre categorie di persone in difficoltà e a rischio emarginazione;
- realizzare, anche attraverso accordi con privati e con Enti pubblici, l'organizzazione, la erogazione e gestione di attività di istruzione, di formazione professionale a favore di soggetti in cerca di occupazione e soggetti svantaggiati; organizzare e realizzare attività di formazione extrascolastica per prevenire la dispersione scolastica;
- promuovere e realizzare progetti e azioni in materia di cooperazione internazionalizzazione e di servizio civile;

Il Centro, inoltre, si propone il compito di

- favorire il dialogo interculturale tra diverse identità culturali appartenenti a diversi contesti territoriali internazionali, nazionali e locali; promuovere attività interculturali e interetniche quali occasioni di educazione alla convivenza con persone di culture diverse e promozione di una società aperta e multiculturale;
- difendere e diffondere i valori della collaborazione e della cooperazione;
- promuovere la cultura della solidarietà, della convivenza civile, delle pari opportunità, dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale, favorendo la progettazione di percorsi individuali, di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione;
- impegnarsi per l'affermazione di una cultura della legalità;

- promuovere il contrasto alla violenza di genere, al bullismo in tutte le sue forme e dare sostegno, protezione e assistenza a tutte le persone vittime di violenza;
- promuovere e realizzare studi, ricerche scientifiche, pubblicazioni, workshop e convegni, in collaborazione con Enti Pubblici, Università, Associazioni di Categoria, Centri di Ricerca Privati, Fondazioni, Associazioni, Camere di Commercio, su argomenti che saranno ritenuti rilevanti dagli organi dell'Associazione per la realizzazione degli obiettivi statutari;
- svolgere di attività di osservatorio temporaneo o permanente, anche in collaborazione con le Istituzioni competenti per territorio, su fenomeni di interesse economico, politico e sociale;

Per il raggiungimento dei suoi scopi il Centro potrà:

- esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
- costituire rapporti di collaborazione e di scambi culturali e scientifici con altri Enti Pubblici o Privati locali, nazionali e internazionali, con i quali sarà anche possibile siglare protocolli d'intesa su specifiche attività;
- erogare contributi, premi e borse di studio a persone fisiche o giuridiche per attività da essa organizzate o co-organizzate;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi del centro studi;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti anche predisponendo e approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- promuovere la conoscenza inerente le opportunità di finanziamento da parte di Enti Pubblici e Privati, per la realizzazione di qualsiasi attività trasversale a ogni settore;
- promuovere e organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, mostre o altri eventi tematici;
- realizzare, in autonomia o in collaborazione con Istituzioni o Enti pubblici e privati, studi di fattibilità o piani di sviluppo tecnico-economici o progetti per lo sviluppo di servizi e prodotti coerenti con i fini istituzionali;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione;
- svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

ART. 5 – SOCI

I soci si distinguono in:

- **Soci Fondatori:** coloro che hanno stipulato l'atto costitutivo e hanno versato la quota di partecipazione. Sono, altresì, Soci Fondatori le persone fisiche, singole o associate, e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, per entità o per prestigio, il Consiglio direttivo - con delibera adottata a maggioranza - riconosce tali, previo versamento delle quote associative;
- **Soci Sostenitori:** le persone fisiche, singole o associate, e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità dell'associazione, contribuiscono alla sopravvivenza della stessa e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e le misure stabilite dal Consiglio direttivo. La qualifica di Socio Sostenitore dura tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato;
- **Soci Istituzionali:** gli enti pubblici che, condividendo le finalità dell'associazione, contribuiscono alla sopravvivenza della stessa ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e le misure stabilite dal Consiglio direttivo;
- **Soci Onorari:** coloro che sono proclamati tali dal Consiglio direttivo e sono scelti tra coloro che si siano meritoriamente distinti nelle attività rientranti nelle finalità dell'associazione.

ART. 6 – AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI

All'associazione possono aderire persone fisiche, persone giuridiche ed enti che ne condividano gli scopi. Il numero dei Soci è illimitato.

Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto delle norme di civile convivenza.

Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale, nella misura fissata dal Consiglio direttivo a maggioranza dei suoi componenti, e alla partecipazione alla vita associativa.

Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse, può fare domanda di ammissione motivata al Presidente del Consiglio direttivo, precisando:

- di aver preso visione dello statuto;
- di dividerne gli scopi;
- di partecipare alla vita associativa;
- di impegnarsi al pagamento delle quote associative annuali sin tanto che resterà iscritto all'associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, formato l'elenco delle domande di ammissione pervenute in ciascun mese, sottopone la richiesta al Consiglio direttivo che, nella prima riunione di Consiglio Direttivo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente.

La domanda di ammissione può essere respinta, con esplicitazione della motivazione, soltanto se le motivazioni esposte dal richiedente nella domanda contrastano con gli scopi dell'associazione.

La qualifica di Socio s'intende rinnovata annualmente con il pagamento della quota sociale. Pertanto, lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9 del presente statuto. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 7 – DIRITTI DEI SOCI

I Soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'associazione;
- partecipare all'Assemblea dei Soci;
- essere eletti membri degli organismi dirigenti;
- usufruire dei servizi dell'associazione.

ART. 8 – DOVERI DEI SOCI

I Soci sono tenuti a:

- rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, nei Regolamenti e in tutte le deliberazioni e attività dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio Direttivo;
- pagare la quota sociale annuale, nella misura ed entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo;
- cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'associazione si è costituita, sotto il coordinamento ed il controllo del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio Direttivo;
- svolgere la propria attività nell'associazione in modo personale, volontaria e gratuita, senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

ART. 9 – PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale;
- Dimissioni e/o recesso che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Esclusione.

Le dimissioni e/o il recesso hanno effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dallo statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è immediata. Deve essere comunicata al socio dal Presidente dell'associazione a mezzo comunicazione scritta, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo alla sua esclusione.

I Soci receduti e/o esclusi cessano di appartenere all'associazione, Gli stessi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

ART. 10 – PROVVEDIMENTI A CARICO DEI SOCI

I Soci sono sospesi o esclusi per i seguenti motivi:

- Inosservanza delle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- L'aver arrecato, in qualunque modo, danni morali o materiali all'associazione;
- Denigrazione dell'associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi Soci;
- Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'associazione.

I provvedimenti disciplinari saranno decisi dal Consiglio Direttivo a maggioranza della metà più uno dei suoi membri.

ART. 11 – RICORSO/RECLAMO DEL SOCIO

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, il ricorso al Collegio dei Probiviri che deciderà entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

ART. 12 – ORDINAMENTO INTERNO

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Le cariche sociali sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma gratuita e libera dagli associati.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio d'Indirizzo;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- I Vice Presidenti;
- Il Segretario Generale;
- Il Tesoriere;
- Il Comitato Scientifico;
- Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

ART.14 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci si compone di tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi e sono in regola con il versamento delle quote associative.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

L'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Prima dell'inizio dei propri lavori l'assemblea procederà in ogni seduta alla designazione di un coordinatore tra i soci, che presiederà l'attività dell'assemblea stessa.

La convocazione dell'assemblea è effettuata a mezzo comunicazione scritta con almeno 8 giorni di preavviso rispetto a quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione conterrà l'indicazione del luogo e dell'ora dell'adunanza e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina i componenti del Consiglio d'Indirizzo;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea dei soci è organo consultivo che formula pareri e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci preventivi.

Nell'assemblea dei soci, ogni socio, ha diritto a un solo voto. L'assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, seguendo le volontà dei presenti aventi diritto al voto.

Di ogni riunione dell'assemblea dei soci deve redigersi apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario Generale dell'associazione, da riportare sul libro dei verbali dell'assemblea dei soci ed esibito ai soci che ne facciano richiesta scritta e motivata; in caso di assenza del Segretario Generale, il Presidente nomina a tale scopo, fra i presenti, un segretario della riunione.

ART. 15 – IL CONSIGLIO D'INDIRIZZO

Il Consiglio d'Indirizzo è l'organo di controllo sull'amministrazione e direzione dell'associazione, ed è dotato dei poteri espressamente previsti dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio d'Indirizzo è composto da un Presidente, che lo presiede e convoca formulando l'ordine del giorno, da un Vice Presidenti, un Segretario Generale e da altri due componenti scelti fra i soci dell'associazione.

Tutti i componenti devono godere dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Il Consiglio dura in carica sei anni e i suoi membri sono rieleggibili dall'Assemblea.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a quattro riunioni consecutive decade.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito dall'Assemblea con una deliberazione adottata a maggioranza dei suoi componenti

Il Consiglio d'Indirizzo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno uno dei consiglieri. In quest'ultimo caso il consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta da inviare a ciascun consigliere almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervengano almeno tre dei suoi membri e le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni sono palesi.

Di ogni delibera del Consiglio d'Indirizzo deve redigersi, a cura del Segretario Generale, apposito verbale; in assenza del Segretario Generale il verbale sarà redatto da un altro tra i membri presenti. Tale verbale sarà inviato dal Segretario a tutti i componenti del Consiglio direttivo entro 7 giorni dalla riunione.

Sono compiti del Consiglio:

- nominare il Consiglio Direttivo, i componenti del Comitato Scientifico ed il Revisore Legale dei conti;
- approvare i regolamenti interni dell'associazione, le procedure di accettazione ed erogazione di contributi finanziari.
- formulare il proprio parere sull'ingresso di nuovi soci
- istituire organismi collegiali per il raggiungimento degli scopi sociali.
- promuovere e autorizzare la costituzione dei Comitati locali;
- nominare i Delegati che rappresentano l'associazione a livello locale ;
- assumere o licenziare personale dipendente; decidere di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo;
- valutare il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale predisposto dal Tesoriere;
- stipulare tutti gli atti, contratti e accordi inerenti le attività associative;
- esaminare e decidere circa l'opportunità di dare l'adesione dell'associazione a Enti ed Organismi Pubblici e privati che abbiano scopi compatibili con quelli dell'associazione;
- decidere sul rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata dai volontari.

ART. 18 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di consiglieri, un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove), e include i membri del Consiglio di Indirizzo.

Tutti i componenti devono godere dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a quattro riunioni consecutive decade.

Il Consiglio dura in carica sei anni, decade nel momento in cui decade il Consiglio di indirizzo; i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di assegnare deleghe operative, su determinati argomenti ad alcuni componenti dello stesso Consiglio.

Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito dal Socio nominato dal Consiglio d'Indirizzo con una deliberazione adottata a maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo deve dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario, entro trenta giorni, deve essere nominato, a maggioranza dei componenti, dal Consiglio d'Indirizzo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di indirizzo e si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno quattro consiglieri. In quest'ultimo caso il consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta da inviare a ciascun consigliere almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidenti del Consiglio di indirizzo.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la metà dei suoi membri e le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono palesi. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi, a cura del Segretario Generale, apposito verbale; in assenza del Segretario Generale il verbale sarà redatto da un altro tra i membri presenti.

Tale verbale sarà inviato dal Segretario a tutti i componenti del Consiglio direttivo entro 7 giorni dalla riunione.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio d'Indirizzo;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- stabilire l'ammontare delle quote annuali a carico dei soci;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati subordinandoli all'approvazione del Consiglio di indirizzo;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la tenuta e l'aggiornamento dell'archivio;
- aggiornare il registro dei soci e curare gli adempimenti derivanti dalle prescrizioni di legge;
- assumere ogni altra iniziativa che non competeva a norma di legge e di statuto ad altri organi dell'associazione
- nominare i Responsabili dei dipartimenti tematici e autorizzare la costituzione di osservatori;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- redigere e approvare il Codice Etico
- predisporre atti, contratti e accordi inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- formulare i regolamenti interni da approvare a maggioranza dei componenti;
- deliberare sull'ammontare delle quote di ammissione dei soci, secondo la categoria di appartenenza;
- decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni o enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- proporre le modifiche allo Statuto da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

ART. 21 – IL PRESIDENTE

Il Presidente del Centro Studi AdAstra (Presidente) ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'associazione, è responsabile dell'attuazione degli scopi dell'associazione.

Il Presidente è anche Presidente del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio Direttivo, che convoca e presiede formulando l'ordine del giorno.

Il Presidente dispone per l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio d'Indirizzo e dal Consiglio Direttivo, valuta le eventuali proposte dell'Assemblea dei Soci.

In particolare compete al Presidente:

- mantenere i rapporti con gli organismi dello Stato, gli enti pubblici e privati;
- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali e a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sui dipendenti, sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati.

Il Presidente dura in carica sei anni e può essere riconfermato.

ART. 22 – IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente coadiuva e assiste il Presidente in tutte le attività.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Vicepresidente dura in carica sei anni e può essere riconfermato.

ART. 23 – IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale coadiuva e assiste il Presidente in tutte le sue attività, soprattutto nei rapporti con gli organismi dello Stato, gli enti pubblici e privati e nell'organizzazione del programma delle attività annuali e a medio termine dell'associazione.

Il Segretario generale dura in carica sei anni e può essere riconfermato.

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Indirizzo.

Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Direttivo, ne redige i verbali, che vengono firmati dal Presidente e controfirmati da lui medesimo.

Il Segretario Generale:

- sovrintende al buon funzionamento e a tutto ciò che riguarda l'ordinaria amministrazione degli uffici e degli organismi collegiali;
- sovrintende alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo;

- partecipa alle sedute degli organi dell'associazione con ruolo consultivo e ne redige i relativi verbali.
Il Segretario Generale riferisce periodicamente al Consiglio di Indirizzo sull'andamento del centro studi.

ART.25 - IL TESORIERE

Il Tesoriere aggiorna i libri e i documenti contabili e fiscali in uso, cura la registrazione delle entrate e il pagamento delle spese autorizzate, è responsabile del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli, predispone lo schema del rendiconto preventivo e consuntivo nonché il rendiconto economico-finanziario da sottoporre alla valutazione del Consiglio d'Indirizzo ed all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, richiede agli istituti di credito, previa approvazione del Consiglio d'Indirizzo, l'apertura e la chiusura di rapporti di conto e di deposito, scoperti di conto e/o fidejussioni, firmando congiuntamente con il Presidente dell'associazione le relative domande, chiede l'apertura del codice fiscale dell'associazione.

Il Tesoriere dura in carica sei anni e può essere riconfermato.

ART. 26 - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio d'Indirizzo ed è composto da un numero variabile di persone con una significativa esperienza nei settori o nelle attività di interesse generale previste dall'art. 4 del presente statuto.

Il Comitato è un organo consultivo e ha il compito di:

- formulare proposte al Presidente, al Consiglio d'Indirizzo e al Consiglio direttivo in merito alle attività sociali da porre in essere;
- esprimersi, ove richiesto dal Presidente, dal Consiglio d'Indirizzo e dal Consiglio direttivo, sulla programmazione delle attività sociali.

Il Comitato a maggioranza nomina un Presidente coordinatore dei lavori.

I membri del Comitato possono essere anche non soci dell'associazione.

Il Comitato dura in carica sei anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

ART. 27- IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi nominati dal Consiglio di Indirizzo., che nomina contestualmente anche il Presidente del Collegio stesso, scelti tra persone iscritte nel Registro dei revisori contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla gestione finanziaria del Centro e sulla legittimità delle deliberazioni degli organi del Centro, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, esercita il controllo contabile, redigendo apposite relazioni ed effettuando le verifiche di cassa.

Nell'espletamento delle proprie funzioni il Collegio può partecipare alle riunioni degli organi della Fondazione. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.

Ai componenti il Collegio dei Revisori spetta il solo rimborso delle spese vive.

ART. 28 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è nominato dal Consiglio d'Indirizzo.

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza. I membri del Collegio dei Probiviri possono essere anche non soci dell'associazione.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme dello Statuto da parte dei Soci e degli altri Organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie (con esclusione di ogni giurisdizione) che dovessero sorgere tra i membri del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio Direttivo, tra l'associazione e gli associati stessi, circa l'interpretazione dello statuto o per qualsiasi altra causa: il Collegio dei Probiviri giudicherà senza formalità, ex bono et aequo, con lodo non impugnabile.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, trasmettendo il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 29 - I COMITATI LOCALI

E' costituito, presso la sede dell'associazione, su iniziativa del Consiglio d'Indirizzo, il Comitato Regionale della Campania dell'associazione, i cui organi sociali coincidono con il Consiglio Direttivo dell'associazione, con compiti di coordinamento delle strutture locali nella Regione, di promozione dell'attività dell'associazione e di gestione dei rapporti con le istituzioni regionali. Il Comitato deve utilizzare le modalità e lo schema di Statuto resi disponibili dallo stesso Consiglio d'Indirizzo.

L'organo di gestione del Comitato regionale deve prevedere la partecipazione dei rappresentanti di tutti i Comitati e Delegazioni presenti nell'ambito territoriale.

Il Comitato regionale può avanzare al Consiglio d'Indirizzo proposte di ratifica di nuove Delegazioni o Comitati nell'ambito del territorio.

Il Comitato regionale dovrà conformarsi alle previsioni di questo articolo e a quelle statutarie e al Regolamento dei Comitati locali.

L'Organo di gestione del Comitato regionale deve rinnovare le proprie cariche almeno ogni cinque anni e, in ogni caso, deve procedere al rinnovo delle stesse entro un anno dall'Assemblea dei soci dell'associazione che ha rinnovato le cariche; l'organo sovrintende altresì sull'attuazione dell'analogo adempimento previsto per i Comitati locali.

Sono costituiti, su iniziativa del Consiglio d'Indirizzo:

- il Comitato Città Metropolitana di Napoli;
- i Comitati Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;
- i Comitati Comunali.

I Comitati locali hanno compiti di promozione dell'attività dell'associazione e di gestione dei rapporti con le istituzioni locali.

I Comitati locali, per essere ratificati, devono avere:

- il Comitato Città Metropolitana di Napoli e i Comitati Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno non meno di 20 iscritti come soci ordinari;
- i Comitati Comunali non meno di 10 iscritti come soci ordinari.

L'Assemblea degli iscritti del Comitato locale deve provvedere almeno ogni cinque anni all'elezione di un Presidente, di un Segretario e di un Consiglio direttivo composto da almeno tre iscritti. In ogni caso, si deve procedere al rinnovo delle stesse entro un anno dalla Assemblea dei Soci dell'associazione che ha rinnovato le cariche nazionali. All'attuazione di tale rinnovo sovrintende il Comitato regionale della Campania.

Il Comitato locale dovrà adottare uno Statuto conforme ai principi generali dello Statuto dell'associazione – come da modello predisposto dal Consiglio d'Indirizzo - e nel quale deve essere previsto che:

- la struttura gode di autonomia finanziaria;
- ha facoltà di promuovere o di resistere in giudizio con piena legittimazione processuale, assumendo a proprio esclusivo carico ogni onere e responsabilità;
- gli atti compiuti dai suoi rappresentanti non comportano responsabilità civile e penale per l'associazione;
- è obbligatoria la registrazione dei conti su appositi libri;
- l'attività del comitato può essere soggetta al controllo dell'associazione;
- ogni anno deve essere predisposta dal Presidente del Comitato locale una relazione morale, corredata da un prospetto analitico di bilancio, relativa all'anno trascorso, che dopo l'approvazione del Consiglio direttivo locale è trasmessa al Consiglio d'Indirizzo, entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio d'Indirizzo, ratificando il Comitato locale, ne approva lo Statuto.

La decisione del Consiglio d'Indirizzo con la quale è concessa o respinta la ratifica è discrezionale e, pertanto, non è impugnabile, purché il rigetto sia preceduto da osservazioni scritte e dall'invito, non recepito, di procedere alle modifiche e alle indicazioni richieste per la costituenda struttura.

I Comitati locali sono tenuti ad aggiornare e a trasmettere all'associazione gli elenchi degli iscritti e di rinnovo entro 30 giorni successivi alla riscossione, con periodicità mensile.

I Comitati locali sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto, dei Regolamenti oltre che dei protocolli e accordi sottoscritti dall'associazione. In caso di inosservanza è facoltà del Consiglio d'Indirizzo di disporre il commissariamento o lo scioglimento del Comitato locale recedendo da ogni riconoscimento precedentemente rilasciato.

Fino a quando non è raggiunto il numero minimo di iscritti per la costituzione di un Comitato locale, la rappresentanza locale dell'associazione può essere conferita a un Delegato.

A conferire tale rappresentanza, provvede il Consiglio d'Indirizzo che potrà assegnare al Delegato un termine ragionevole entro il quale, raggiunto il previsto numero di iscritti, dovrà essere convocata l'Assemblea costituente del Comitato locale. L'incarico dovrà essere accettato per iscritto e, nella lettera di accettazione, il designato dovrà espressamente dichiarare, fra l'altro:

- che gli atti da lui compiuti non comportano responsabilità civili e penali per l'associazione;
- che si adopererà per raggiungere il numero minimo di soci previsto per la costituzione del Comitato locale, per rinnovare l'iscrizione dei soci acquisiti e incrementare il numero degli associati;
- che si impegna al rispetto dello Statuto dell'associazione, dei Regolamenti e di quanto previsto dalla lettera di accettazione sottoscritta per la costituzione della Delegazione;
- che provvederà a trasmettere all'associazione gli elenchi degli iscritti entro 30 giorni successivi all'iscrizione e alla riscossione, con periodicità mensile;
- che curerà la registrazione delle entrate e delle uscite su apposito registro, tenendolo a disposizione dell'Organo di Controllo dell'associazione per eventuali controlli;

- che predisporrà una relazione annuale – anche contabile - sull'attività svolta nell'anno trascorso, da inviare al Consiglio d'Indirizzo entro il 31 marzo di ogni anno.

In caso di inosservanza, il Consiglio d'Indirizzo potrà revocare la delega conferita, recedendo da ogni riconoscimento precedentemente rilasciato.

Tutti i Comitati regionale, città metropolitana, provinciali, comunali e le Delegazioni, e i loro dirigenti, sono vincolati al rispetto del presente Statuto, oltre che dei Regolamenti, protocolli e accordi sottoscritti dall'associazione.

ART. 30 – RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche per il funzionamento dell'associazione e per lo svolgimento dell'attività sono tratte da:

- quote associative e contributi degli associati;
- eredità donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali degli enti del terzo settore.

Tutta la documentazione relativa alle risorse economiche e a ogni posta contabile sarà conservata per un periodo non inferiore a 10 anni.

ART. 31 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 32 – BILANCIO DI ESERCIZIO

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Tesoriere e viene valutato dal Consiglio d'Indirizzo ed approvato dalla Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 33 – BILANCIO SOCIALE ED INFORMATIVA SOCIALE

L'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (*fino a 100 mila euro annui*);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi (*fino a 1 mln di euro annui*).

ART. 34 - LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri tenuti a cura del Segretario Generale:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale,
- registro delle adunanze, delle deliberazioni e dei verbali, del Consiglio d'Indirizzo, del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi associati.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presso la sede dell'associazione facendone richiesta scritta al Presidente ed estraendone, nei limiti di legge, eventuali copie.

ART. 35 - VOLONTARI

I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente

sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio d'Indirizzo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del terzo settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 36 - LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Codice del terzo settore.

ART. 37 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, o dell'organo associativo competente, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. L'Assemblea dei soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 38 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e, in quanto compatibile, dal codice civile.